Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	**Sentenza n. 50 del 21/02/2024 – 28/03/2024** **Udienza Pubblica del 21/02/2024**
Massima:	**Titolo** Sanità pubblica – Questione di legittimità costituzionale in via incidentale – Norme della Provincia autonoma di Bolzano – Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 e per la ripresa delle attività – Obbligo, per i titolari e i gestori dei servizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande, di richiedere ai clienti l'esibizione della certificazione verde (c.d. *green pass*) prevista dalla legislazione statale – Sanzioni in caso di inosservanza – Violazione della competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale – Illegittimità costituzionale in parte qua **Testo** E' dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *q*), della Costituzione – l'art. 1, commi 36 e 37, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 maggio 2020, n. 4 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività), nella parte in cui sanzionava la violazione dell'obbligo gravante sui titolari e i gestori dei servizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande di richiedere ai clienti l'esibizione della certificazione verde prevista dalla legislazione statale. La norma censurata prevede al comma 36, la sola sanzione amministrativa mediante rinvio - quanto alla misura sanzionatoria - alla legislazione statale e, al successivo comma 37, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività, con una misura edittale autonoma e diversa da quella prevista dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, come convertito, ma anche da quella prevista dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 52 del 2021, come convertito, che è la disposizione statale effettivamente recante (anche) la sanzione della violazione dell'obbligo di controllo del possesso del *green pass*. Le sanzioni amministrative non costituiscono una materia a sé stante, ma rientrano nella competenza relativa alla materia sostanziale cui accedono (tra le tante, sentenze n. 84 del 2019, n. 148 e n. 121 del 2018). Nel caso di specie, la disciplina sostanziale è quella delle misure di contrasto alla pandemia e, in particolare, dell'utilizzo della certificazione verde, disciplina, questa, che è già stata ricondotta espressamente alla competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale (con la sentenza 164 del 2022, secondo cui la

	predetta certificazione ha «la finalità di limitare la diffusione del contagio, consentendo l'interazione tra persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico solo se quest'ultime, in quanto vaccinate, guarite, o testate con esito negativo al COVID-19, si offrano a vettori della malattia con un minor tasso di probabilità»). La norma provinciale oggetto di censura, dunque, nel disciplinare le conseguenze sanzionatorie della violazione dell'obbligo di controllo del *green pass*, ha invaso la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di profilassi internazionale: al legislatore provinciale e regionale, è infatti preclusa l'intrusione nelle materie di competenza esclusiva di natura non trasversale, anche al solo fine di riprodurre le (o di rinviare alle) disposizioni statali (tra le tante, sentenze n. 239 e n. 4 del 2022, n. 16 del 2021, n. 40 del 2017 e n. 98 del 2013). Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 36 e 37, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 4 del 2020, nella parte in cui sanzionava la violazione dell'obbligo gravante sui titolari e i gestori dei servizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande di richiedere ai clienti l'esibizione della certificazione verde prevista dalla legislazione statale.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** Art. 1, commi 36 e 37, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 maggio 2020, n. 4 . **Parametri costituzionali** Art. 117, secondo comma, lettera *q*), della Costituzione. **Altri parametri e norme interposte** Art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come convertito.

Redattore: Alessandra Ferrante

Visto
Firmato Avv. Bologna

Avv. Giovanni Bologna
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
Tel. 091 7074806 – email: avvocatogenerale@regione.sicilia.it